REGOLAMENTO (CEE) N. 621/85 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1985

che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2072/84, del 29 giugno 1984, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3560/84 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2072/84 prevede che i limiti quantitativi possono essere aumentati non appena si presentino bisogni supplementari di importazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi relativi ai prodotti tessili originari della Cina, fissati nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2072/84, sono modificati per il 1985 come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1985.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. L 198 del 27. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 334 del 21. 12. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1985)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985
2 a)	55.09		Altri tessuti di cotone :	Cina	IRL	Tonn.	170
			Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate				
		55.09-06, 07, 08, 09, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	a) di cui :				
			non greggi né imbianchiti				